

Denta

Condizioni complementari (CC) secondo la LCA

Edizione 2026, valida dal 01.01.2026

SW/CA

Informazione ai clienti

Per una migliore comprensione si mettono in rilievo alcune basi contrattuali che rivestono per SWICA una particolare importanza.

Quale base del contratto d'assicurazione valgono i documenti indicati dall'informazione al cliente relativa alle Condizioni generali d'assicurazione (documento separato).

Nelle seguenti Condizioni complementari, prestate attenzione a questo simbolo: 

Prima della stipulazione di un contratto, fatevi spiegare i passaggi espressamente segnalati. Con questo simbolo si evidenziano segnatamente i seguenti argomenti:

- Chi può stipulare un'assicurazione?
- Cosa è assicurato, cosa non lo è?
- Quali sono gli obblighi dello stipulante?
- Quando sussiste un diritto a prestazioni?

Assicurazione cure dentarie

Denta

I. Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

SWICA Assicurazioni SA, in seguito denominata SWICA, accorda dall'assicurazione delle cure dentarie Denta i costi dei trattamenti dentari, di protesi dentarie e della profilassi dentaria.

Art. 2 Stipulanti

1.  Qualsiasi persona avente domicilio legale in Svizzera può richiedere la stipulazione di questa assicurazione.
2. Il formulario d'ammissione di SWICA deve essere compilato da un medico dentista. I costi della visita dentistica vanno a carico del richiedente.

II. Estensione dell'assicurazione

Art. 3 Estensione dell'assicurazione

Denta può essere stipulata nelle seguenti varianti:

- variante 1:
50 per cento dell'onorario del dentista, al massimo 500 franchi per anno civile
- variante 2:
50 per cento dell'onorario del dentista, al massimo 1000 franchi per anno civile
- variante 3:
75 per cento dell'onorario del dentista, al massimo 1500 franchi per anno civile
- variante 4:
75 per cento dell'onorario del dentista, al massimo 2000 franchi per anno civile

La partecipazione percentuale ai costi avviene ad integrazione di altre assicurazioni complementari e viene calcolata separatamente per ciascun prodotto assicurativo SWICA.

III. Prestazioni

Art. 4 Prestazioni

1. SWICA paga i costi, in base alla variante d'assicurazione scelta, dei trattamenti dentari effettuati da un medico dentista diplomato. Le prestazioni possono essere corrisposte anche all'estero.
2. Per gli stipulanti che non hanno ancora compiuto il 25° anno d'età, viene accordato il doppio della somma assicurata in caso di trattamenti ortopedici mascellari (ortodonzia).
3. Non sussiste alcun obbligo di prestazione per i prodotti per la cura dei denti.
4. SWICA non accorda prestazioni per le conseguenze di infortuni avvenuti prima dell'inizio dell'assicurazione.
5. In caso d'inizio dell'assicurazione durante l'anno civile, il diritto alle prestazioni (tasso massimo assicurato) viene calcolato pro rata temporis in base ai mesi assicurati.

Art. 5 Tariffa determinante

SWICA paga i trattamenti dentari effettuati in base a criteri di economicità. Lo stipulante è debitore nei confronti del medico dentista.

Art. 6 Esclusione di prestazioni

Per i denti mancanti al momento della stipulazione dell'assicurazione, non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di sostituzione successiva.

IV. Disposizioni generali

Art. 7 Prestazioni complementari

Le prestazioni definite nelle presenti Condizioni vengono accordate a complemento delle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie ed eventualmente di ulteriori assicurazioni complementari stipulate con SWICA (per le assicurazioni sociali vale il principio della sussidiarietà).

Art. 8 Modello di tariffa di premio

Questo prodotto si basa su una tariffa basata sull'età d'entrata.